

COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 15-02-2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 DEL TUEL PER LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI OPERANTI NEL CENTRO STORICO DI BEVAGNA [periodo marzo - dicembre 2019]

IL SINDACO

PREMESSO che il D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito, con modifiche, in legge 4/8/2006 n. 248 e successive modificazioni, all'art. 3, lett. *d-bis*, stabilisce che non possono essere applicati alle attività commerciali di cui al decreto legislativo n. 114/1998 e ss.mm. (vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali) e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande limitazioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27, secondo cui, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art 41 della costituzione e del principio di concorrenza sancito *dal Trattato dell'Unione Europea*: “sono abrogate le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti (comma 1, lett. b). Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica (comma 2)”;

VISTA la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 - n. 3644 del 28/10/2011, con la quale si evidenzia la possibilità per i comuni di limitare con specifici atti provvedimentali le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, motivata e finalizzata a contenere le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, “*potendosi legittimamente sostenere che trattasi di <<vincoli>> necessari ad evitare <<danno alla sicurezza ... e indispensabili per la protezione della salute umana ... dell’ambiente...>>, ecc., espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”;

RITENUTO, pertanto, legittimo stabilire specifici e motivati vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso i quali, pur mantenendo una perdurante funzionalità dei pubblici esercizi, si contribuisca, al contempo, a garantire il rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, contrastando le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, all’inquinamento acustico ed ambientale, al fine di tutelare anche la salute psicofisica delle persone;

CONSIDERATO che la presenza nel centro storico di Bevagna di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in ambiti residenziali fa emergere la necessità di trovare un punto di equilibrio tra la giusta necessità di quiete avanzata dai residenti, da un lato e le esigenze dei consumatori e dei gestori delle attività che forniscono servizi di svago e intrattenimento nelle ore serali e notturne dall’altro;

DATO ATTO che la presenza sul territorio di attività con orario serale e notturno genera un incremento del rumore ambientale, dovuto sia alle attività di intrattenimento che si svolgono *in loco*, che al comportamento degli avventori che si intrattengono in prossimità dei locali;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che optano per criteri riduttivi dell’orario di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di assicurare all’esterno, come all’interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e garantire la quiete pubblica a tutela del diritto alla salute psicofisica dei cittadini;

CONSIDERATO che si ritiene di dover tutelare, in particolare, il riposo delle persone residenti o dimoranti, in presenza di locali aperti al pubblico che, nell’esercizio della loro attività o in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino disagio ai predetti abitanti dell’area interessata;

ATTESO che numerosi cittadini residenti in prossimità di alcuni pubblici esercizi, ubicati nel centro storico, aperti nelle ore serali e notturne, hanno segnalato gravi disagi alla propria salute psico-fisica dovuti al disturbo della quiete pubblica, chiedendo pertanto di essere tutelati attraverso il contenimento degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande presenti *in loco*;

RITENUTO che una riduzione oraria applicata ai pubblici esercizi possa concretamente contribuire a contenere e prevenire fenomeni critici e di possibile conflitto ed insofferenza all’interno della comunità locale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, il quale prevede che ***“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più' ambiti territoriali regionali”***;

VISTO l'art. 54, comma 4 del predetto d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, ***“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”***;

VISTO l'art. 54, comma 6 del predetto decreto legislativo nel testo vigente, il quale prevede che ***“In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”***;

RICHIAMATO, ancora, l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco ***7 “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”***;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha discusso approfonditamente della problematica di cui alla presente ordinanza e che da tale discussione è emerso il convincimento generalizzato della necessità di un contenimento degli orari di apertura al pubblico degli esercizi ubicati nella zona in questione ed attivi in ore serali e notturne, quale provvedimento necessario a contemperare i diversi interessi degli esercenti pubblici e dei cittadini residenti *in loco*;

RILEVATO che:

- nell'ambito del centro storico di Bevagna vi è una concentrazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che, specialmente in orari serali e notturni, rappresentano un'attrattiva per un folto pubblico di avventori;
- tale fenomeno, preso in considerazione principalmente nella fascia oraria di maggiore attività, ha fatto riscontrare forti elementi di criticità, concernenti - in particolare - i profili

della tutela dall'eccessivo impatto acustico, evidenziati, dagli esposti dei cittadini residenti sopra citati, nonché dai sopralluoghi dei Carabinieri e della Polizia Locale;

RILEVATO che tali segnalazioni denotano, nel loro complesso, una generalizzata situazione critica, determinata in parte rilevante dagli avventori dei pubblici esercizi, i quali, spesso, provocano schiamazzi anche con il transito di autovetture e un forte e costante vociare notturno; né taluni di detti esercenti si prodigano con particolare impegno nel tentativo di contenere con ogni mezzo detti rumori notturni, sebbene spesso provenienti dagli spazi pubblici esterni ai rispettivi locali e, in ogni caso, non riescono nell'intento di ridurre in maniera rilevante tali schiamazzi;

CONSIDERATO che le problematiche evidenziate sono foriere di concreti e rilevanti pericoli, anzitutto per la salute psico-fisica dei cittadini residenti, nonché per l'ambiente ed altresì per la sicurezza urbana, stante il clima di esasperazione dei rapporti tra esercenti, avventori dei pubblici esercizi e popolazione residente;

RITENUTO, pertanto - in considerazione del perdurare delle criticità descritte, accentuate dalla comprovata impossibilità, nonostante i reiterati tentativi di comporre in altro modo gli interessi in contrapposizione - di dover adottare nell'area di che trattasi, una disciplina minima degli orari di chiusura degli esercizi pubblici ivi insediati, a tutela dei valori di rilievo costituzionale del diritto al riposo ed alla salute della cittadinanza residente, con l'obiettivo di salvaguardare il clima acustico dell'area e le condizioni ambientali e viabilistiche complessive;

DATO ATTO che il presente provvedimento, di carattere contingibile ed urgente, ha efficacia temporanea, dal **1° marzo** al **30 dicembre 2019** e che la sua osservanza verrà sottoposta a costante vigilanza e monitoraggio, al fine di accertarne la concreta efficacia e disporre le eventuali necessarie proroghe e/o le modifiche che dovessero rendersi opportune e necessarie;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non costituisce indebita restrizione alla libera concorrenza tra esercizi pubblici ma, in quanto connesso a finalità di tutela della salute, della sicurezza urbana, dell'ambiente e del patrimonio immobiliare e mobiliare pubblico, risulta pienamente coerente con il nuovo quadro normativo, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate ed idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati;

RIBADITO che il presente provvedimento risulta coerente con gli orientamenti della giurisprudenza civile, penale ed amministrativa in materia di impatto degli esercizi pubblici in quanto:

- non impone limitazioni agli esercizi che, per condizioni strutturali o assenza di impatto diretto, non esercitano riflessi sui valori tutelati;
- prevede una disciplina degli orari minimi di chiusura limitatamente alla zona individuata del centro storico di Bevagna;
- impone delle bilanciate limitazioni solo agli esercizi che producono impatto diretto sui valori da tutelare (salute, ambiente e sicurezza pubblica);
- riserva al Capo dell'Amministrazione comunale la possibilità di modificare la zona individuata, qualora emergessero, anche in altri ambiti, problematiche analoghe a quelle poste a fondamento delle misure adottate;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 88 del 22/08/2018 recante "ordinanza

contingibile e urgente ex art. 54 del tuel per la limitazione degli orari dei pubblici esercizi nel centro storico di Bevagna”, in vigore dal 1° settembre al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Perugia ai sensi e per gli effetti del citato art. 54, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm, con pec di prot. n. 1597 del 12/02/2019;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il DPCM 1° marzo 1991, pubblicato in *G.U.* 8 marzo 1991, n. 57, recante: “*Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;
- la Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995;
- il DPCM 14 novembre 1997, pubblicato in *G.U.* 1° dicembre 1997, recante: “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;
- il D Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, in Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e ss.mm.;
- il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”;

ORDINA

di stabilire degli specifici limiti agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati all’interno del centro storico di Bevagna.

I limiti stabiliti sono i seguenti:

- nei giorni compresi dalla domenica al giovedì, l’orario massimo di apertura al pubblico consentito è dalle ore 06,00 alle ore 01,30 del giorno successivo;
- nei giorni di venerdì e sabato ed altri giorni precedenti ai giorni festivi, l’orario massimo di apertura al pubblico consentito è dalle ore 06,00 alle ore 02,00 del giorno successivo.

Alla chiusura dell’attività anche le occupazioni di suolo pubblico regolarmente autorizzate dovranno essere sgomberate dagli avventori.

La presente ordinanza è in vigore dal 1° MARZO al 30 DICEMBRE 2019.

In caso di violazione del presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 8, comma 2 e all’art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 287/1991, che prevede il

pagamento di una sanzione pecuniaria - da un minimo di euro 154,00 ad un massimo di euro 1.032,00 - con le modalità di cui alla legge n. 689/1981 e ss.mm.

In caso di reiterata inottemperanza alla presente ordinanza verranno inoltre applicate le misure amministrative di sospensione dell'attività, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sulle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

CHIEDE, infine,

al Sig. Prefetto della provincia di Perugia di disporre adeguate misure per assicurare il concorso delle Forze di Polizia ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 54 del d.lvo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio *on-line* dell'Ente, sul sito web del Comune.

La stessa verrà trasmessa agli esercizi direttamente interessati a cura della Polizia Locale.

Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: al sig. Prefetto di Perugia, al sig. Questore di Perugia, al sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Bevagna, al sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Bevagna.

Responsabile del procedimento è il Cap. Ermelindo BARTOLI responsabile Area Polizia Locale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Perugia nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

IL SINDACO
Prof.ssa Annarita FALSACAPPA